

La Responsabilità sociale di impresa e Dichiarazione di informazioni di carattere non finanziario

Per una analisi sulle metodologie seguite dalle aziende (in particolare bancarie) con riferimento alle comunicazioni dovute al pubblico, al mercato e ai soci, sugli impatti interni e sugli effetti verso l'esterno derivanti dalla prima applicazione della normativa introdotta dal D.Lgs. 30.12.2016 n. 254.

A cura di: Cristiana Laghi

Romano Rubbi

INDICE

Introduzione.....	pag. 3
1. Lo sviluppo normativo.....	pag. 4
2. I soggetti obbligati.....	pag.5
2.1. Il contenuto del documento.....	pag.7
2.2. Il controllo di conformità.....	pag.8
2.3. Il regime sanzionatorio.....	pag.9
3. La responsabilità sociale di impresa.....	pag.11
3.1. Il Bilancio Sociale.....	pag.13
4. Il metodo di rendicontazione.....	pag.16
4.1. I GRI Standard.....	pag.16
4.2. Metodologia e principi.....	pag.19
5. Analisi dei documenti.....	pag.21
5.1. Gruppo Iccrea Banca.....	pag.21
5.2. Bcc di Roma.....	pag.24
5.3. EmilBanca.....	pag.25
5.4. Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna.....	pag.26
5.5. La BCC.....	pag.27
6. Sondaggio.....	pag.33
Conclusioni.....	pag.36

INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 254/2016, si è aperta una nuova era nel dibattito in corso ormai da anni sull'inclusione degli aspetti legati alla sostenibilità e all'introduzione di elementi ESG (Environment, Social and Governance) nelle strategie di grandi imprese e gruppi aziendali. Sebbene da alcuni decenni le questioni ambientali e sociali condizionino in modo sempre maggiore l'operato delle imprese, influenzandone le logiche strategico-gestionali, le scelte produttive e i processi di innovazione, il passaggio da una rendicontazione volontaria (attraverso documenti come il bilancio di sostenibilità, CSR report, bilancio integrato, etc.) a una rendicontazione obbligatoria, sottoposta a giudizio di conformità, nonché passibile di vigilanza ed eventuali sanzioni da parte del regolatore (Consob), appare come un cambiamento in grado di modificare in modo sostanziale sia le regole che gli attori del gioco.

La ricerca ha lo scopo, oltre a ripercorrere i passaggi normativi e metodologici relativi alla DNF, di verificare la comprensione del documento tramite il confronto di alcune Dichiarazioni, e di verificare l'impatto dello stesso su un numero, seppur esiguo, di stakeholder di La BCC Ravennate Forlivese e Imolese.

1. LO SVILUPPO NORMATIVO

Il riferimento normativo su cui si basa la disciplina in esame è il D.lgs. n. 254\2016 denominato “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.

Il decreto in esame è stato adottato in recepimento della Direttiva dell’Unione Europea 95/2014 recante modifica alla direttiva 34/2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese; la nuova direttiva Europea introduce l’art.19bis che prevede l’obbligo di una rendicontazione non finanziaria per alcuni tipi di imprese.

Questo rappresenta un’assoluta novità, infatti, nel nostro ordinamento, in seguito al recepimento della direttiva, è stato introdotto per la prima volta un obbligo di rendicontazione non finanziaria e di comunicazione di informazioni sulla diversità degli organi aziendali nel settore privato, che si riferisce agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2017 e ad alcune imprese che superino determinati limiti dimensionali, come vedremo nel dettaglio in seguito.

L’opportunità che deriva da questo nuovo obbligo è quella di poter meglio rappresentare agli investitori, ai consumatori e, in generale, a tutte le parti interessate, la capacità delle imprese di affrontare lo scenario complesso in cui opera e la capacità di integrare nella propria offerta commerciale i nuovi elementi che orientano il mercato con responsabilità e rigore etico.

Fino al 2007 non vi era nessun obbligo per le aziende del settore privato riguardo alla comunicazione esterna di informazioni di natura sociale e ambientale.

Solo con il d.lgs. n.32/2007 che ha recepito la Direttiva Europea 51/2003 era stata introdotta una previsione di inserimento nella relazione sulla gestione di “indicatori di risultato finanziari, e, se del caso, non finanziari, pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.”

Come si evince dalla locuzione “...se del caso” questa normativa lasciava uno spazio di discrezionalità molto ampio al soggetto redattore del bilancio circa la comunicazione obbligatoria in materia di sostenibilità ambientale. Soprattutto, il Legislatore non aveva previsto l’adozione di alcun indicatore specifico volto a sviluppare le informazioni socio-ambientali; l’unico strumento a supporto della redazione consisteva in documenti tecnici redatti da istituzioni e organismi internazionali e nazionali.

Inoltre non essendo previsto come obbligo, la redazione del documento in esame era esclusivamente su base volontaria da parte delle imprese.

2. I SOGGETTI OBBLIGATI

2.1 Il contenuto del documento 2.2 Il controllo di conformità 2.3 Il regime sanzionatorio

Sono obbligati ai sensi del D.Lgs. n 254/2016 art. 2 alla redazione di una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’art.3, per ogni esercizio finanziario:

- gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500
- e gli enti di interesse pubblico che alla chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno di questi limiti dimensionali:
 - totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro
(dove per totale dello stato patrimoniale si intende

l'attivo dello stato patrimoniale¹)

- totale dei ricavi netti di vendite e prestazioni di
40 milioni di euro

- gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Occorre precisare che per “enti di interesse pubblico” si intendono quelli definiti ai sensi dell'art. 16 primo comma del D.Lgs. n. 39/2010 e cioè:

a) Le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea;

b) Le banche;

c) Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter) del codice delle assicurazioni private.”

Inoltre possono redigere questo documento non solo i soggetti obbligati ma anche gli altri soggetti che non vi sono tenuti per legge nell'ambito della “catena sostenibile del valore²”; la dichiarazione in questo caso deve essere predisposta secondo l'art.7 “conforme” a quanto previsto da decreto per i soggetti obbligati. Il Decreto prevede, inoltre, che anche tutte le altre imprese non sottoposte all'obbligo possano presentare una dichiarazione di carattere non finanziario in forma volontaria sugli ambiti indicati nell'art.3 del Decreto, prevedendo per le PMI forme semplificate.

¹ Questa indicazione è fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

² Uno degli strumenti più validi per valutare se e quando il vantaggio competitivo venga raggiunto, mantenuto e difeso è rappresentato dalla catena del valore. Questa permette di considerare l'impresa come un sistema di attività generatrici del valore, inteso come il prezzo che il consumatore è disposto a pagare per il prodotto che soddisfa pienamente i propri bisogni. Il concetto di Catena del valore è stato introdotto per la prima volta dall'economista americano M.E. Porter nel 1985.

2.1 Il contenuto del documento

L'articolo 3 del decreto in esame fornisce le indicazioni di contenuto del documento, che deve riguardare “i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa”, e a questo proposito deve contenere, secondo il primo comma, la descrizione di:

- Il modello aziendale di gestione e organizzazione delle imprese
- Le politiche praticate dall'impresa
- I principali rischi connessi a questi temi

Rispetto a questi argomenti, la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni riguardo a:

- Utilizzo di risorse energetiche
- Emissione di fattori inquinanti
- Impatto su ambiente salute e sicurezza
- Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale
- Rispetto dei diritti umani
- Lotta contro la corruzione

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere presentata in due forme diverse: contenuta nella relazione sulla gestione attraverso una specifica sezione oppure costituire una relazione distinta contrassegnata dal riferimento al D. Lgs. 254/2016.

Il terzo comma dell'articolo in esame poi fornisce indicazioni circa le modalità di redazione (che vedremo in seguito nel dettaglio) della dichiarazione di carattere non finanziario che deve essere compilata secondo uno standard nazionale o internazionale riconosciuto. È possibile utilizzare un modello autonomo di rendicontazione, ma la scelta deve essere motivata.

Il Decreto prevede anche la possibilità – in determinate condizioni – di poter omettere delle informazioni nel caso in cui la loro pubblicazione possa compromettere la posizione commerciale dell'impresa. L'omissione non è comunque consentita nel caso in cui pregiudichi una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e degli impatti prodotti negli ambiti considerati.

L'impresa inoltre può non rendicontare su alcuni aspetti qualora non abbia svolto e non svolga attività su quegli ambiti, presentando una spiegazione chiara e dettagliata delle motivazioni sottostanti.

2.2 Il controllo di conformità

La responsabilità della conformità del documento (comma 7) è affidata agli amministratori dell'ente di interesse pubblico.

Un secondo livello di controllo è affidato al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio che rilascia l'attestazione di conformità, secondo l'art. 3 del Regolamento CONSOB di attuazione del D.Lgs 254/2016 e l'Art.3 comma 10 del D.Lgs 254/2016.

In una tale prospettiva appare ormai chiaro come i fattori ambientali e sociali diventino sempre più rilevanti per le imprese e, in generale, per il mondo economico e finanziario. Essi non possono più riguardare solo “buone azioni” da comunicare ma dovrebbero diventare parametri permanenti nella definizione delle strategie di impresa e dei piani industriali.

In questa direzione, il ruolo dello Stato è centrale nel disegno di politiche pubbliche che introducano strumenti più sofisticati di misurazione delle componenti della ricchezza di un Paese, attraverso una più capillare raccolta dei dati e lo sviluppo di migliori modelli di analisi.

Variabili come il capitale sociale sono parametri irrinunciabili per una completa analisi dei rischi, degli impatti e delle prospettive future del proprio

business. L'emanazione di provvedimenti che siano diretti a far emergere tali dati e stimolino le imprese a integrare i fattori ambientali e sociali nelle proprie attività sono, pertanto, essenziali, sempre che essi non si riducano solo ad un ulteriore adempimento e diventino, invece, motore di nuovo sviluppo di migliore qualità.

2.3 Il regime sanzionatorio

L'articolo 8 del Decreto pone il regime sanzionatorio degli inadempimenti, totali o parziali, di quanto previsto in tema di redazione e pubblicazione della dichiarazione non finanziaria.

In particolare, le sanzioni amministrative afferiscono ai seguenti aspetti:

- Tardivo o mancato deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione non finanziaria, individuale o consolidata: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
- Deposito presso il registro delle imprese di una dichiarazione non finanziaria redatta non conformemente a quanto previsto dal Decreto: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell'organo di controllo che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto, omettono di riferire all'assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dalla normativa di riferimento;
- Indicazione, nella dichiarazione non finanziaria depositata presso il registro delle imprese, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al

vero ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del Decreto, salvo che il fatto non costituisca reato: agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000;

- Omissione, da parte del soggetto incaricato della revisione del bilancio, della verifica dell'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria: si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. In caso di mancata attestazione di conformità, invece, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui il revisore rilasci un'attestazione di conformità di una dichiarazione non finanziaria non redatta conformemente al Decreto.

La Consob è l'autorità competente per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie predette, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del TUF concernenti i criteri di determinazione delle sanzioni, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.

Peraltro, la Consob è anche l'autorità cui spetta, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, l'esame dell'informazione non finanziaria, effettuato dalla stessa su base campionaria, al pari di quanto previsto per l'informativa finanziaria. In particolare, le dichiarazioni non finanziarie sottoposte a controllo sono selezionate annualmente in base ai riscontri, che possano avere rilevanza per le materie oggetto della dichiarazione non finanziaria, emersi dalle segnalazioni pervenute alla Consob da parte dell'organo di controllo o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio, da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati, ovvero che siano stati acquisiti, con riferimento agli emittenti diffusi e quotati, in ragione del controllo svolto dall'Autorità sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo

89-quater del Regolamento Emittenti.

Nella circostanza in cui la Consob ravvisi l'incompletezza o la difformità della dichiarazione, essa richiede ai soggetti interessati le necessarie modifiche e/o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applicano le sanzioni predette.

L'obbligatorietà della redazione del documento in esame è sicuramente un passo avanti positivo per spingere il sistema produttivo e imprenditoriale verso una migliore qualità ambientale e sociale.

Ovviamente presenta ancora molti margini di approfondimento dell'impegno chiesto alle imprese di rendicontare, e quindi, cosa più importante, di mettere in campo, concretamente, iniziative di green economy.

Esso avrà raggiunto, infatti, dei risultati, solo se non verrà interpretato come un ulteriore "laccio" da parte delle imprese ma diventi uno stimolo a fare di più per migliorare le proprie performance e per rafforzare il ruolo dell'impresa nella società.

3. LA RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA

3.1 Il Bilancio Sociale

Rientra nell'ambito oggetto di studio la normativa sulla Responsabilità Sociale d'impresa, di cui l'obbligo di redazione della Dichiarazione di informazioni non finanziarie può essere considerata come attuazione.

La strategia europea per la Responsabilità sociale d'impresa trae le proprie origini oltre che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 2000), che include per la prima volta le pratiche socialmente responsabili tra gli strumenti strategici per la realizzazione degli obiettivi individuati dalle politiche europee, dal Documento denominato "Libro verde" redatto dalla Commissione europea nel 2001.

Nel Libro Verde della Commissione europea del 2001, la Responsabilità sociale di impresa viene presentata e descritta nei suoi fondamentali aspetti:

- uno interno, relativo alla gestione delle risorse umane, alla salute e sicurezza del lavoro, alla gestione delle problematiche ambientali e delle risorse naturali;

- uno esterno, relativo ai rapporti con i diversi interlocutori (stakeholder) dell'azienda, quindi ai clienti e fornitori, ai dipendenti, ecc.

In particolare l'impresa cooperativa viene favorevolmente citata, in quanto integra nella sua struttura gli interessi di tutte le parti interessate, assumendo responsabilità sociali e civili.

Secondo i concetti espressi in quella sede, l'attività di una azienda, soprattutto se di medie/grandi dimensioni, non deve essere rivolta esclusivamente al profitto e alla soddisfazione degli azionisti, ma anche all'impegno nei confronti di tutti gli interlocutori della comunità in cui opera, con riferimento alla qualità della vita nell'ambiente di lavoro, alla tutela dell'ambiente, agli atti di integrazione sociale ed economica.

L'orientamento della Commissione si riferiva ad un comportamento volontario da parte delle aziende e del loro management per l'attivazione di politiche di sviluppo sostenibile in campo ambientale e sociale, nonché nei confronti di tutti gli stakeholders (clienti, fornitori, dipendenti, comunità).

Quindi le imprese possono scegliere, volontariamente, di andare oltre il rispetto delle norme e delle regole nazionali ed integrare le proprie politiche (sia internamente che verso l'esterno) con riferimento ai temi sopra indicati.

Anche nel 2011 la Commissione Europea ha confermato questa impostazione, sviluppandola ulteriormente e ponendo la RSI come un tratto distintivo delle imprese, che si traduce in una strategia tesa a garantire la riuscita economica di un'impresa, prestando attenzione però anche al rispetto dei principi sociali e ambientali.

Ciò significa soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri soggetti, come ad esempio il personale, i fornitori

e la comunità locale di riferimento.

Significa inoltre dare un contributo positivo allo sviluppo dell'azienda e gestire il suo impatto con l'ambiente economico e istituzionale in cui opera. Essa può apportare benefici diretti alle imprese e garantire, al contempo, la competitività a lungo termine.

Infatti, le pratiche di RSI possono fare conseguire, tra l'altro, un forte ritorno di immagine e un miglioramento delle strategie di marketing.

3.1 Il Bilancio Sociale

Per quanto riguarda la rendicontazione, si fa riferimento al cosiddetto Bilancio sociale, un documento con il quale, in genere annualmente, vengono esposti i propri risultati in termini sociali, si tratta di uno strumento che non è mai stato reso obbligatorio e riguardo al quale non sono state previste sanzioni in caso di inadempimento.

Il Bilancio Sociale viene definito come uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico che, perseguendo il proprio interesse prevalente, contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso della clientela, del proprio personale, dell'opinione pubblica.

Le parti che costituiscono il bilancio sociale sono³:

- Identità aziendale: contiene un riferimento alla storia dell'impresa, la

³ Vd. Gruppo di Studio del Bilancio Sociale (GBS)

descrizione del contesto di riferimento socio-politico ed economico in cui opera, la definizione dei codici deontologici per guidare le scelte strategiche, la dichiarazione della missione aziendale, la descrizione dell'assetto istituzionale e organizzativo, le informazioni in merito al disegno strategico, al piano programmatico, alle scelte qualificanti più significative per attuarlo.

- Rendiconto: in esso devono essere presentati i dati del Conto economico del bilancio d'esercizio. Possono essere aggiunti alcuni indicatori gestionali, quali gli indici di efficienza e produttività, gli indici patrimoniali, gli indici di redditività.
- Relazione sociale: in essa vengono esaminati i diversi aspetti dello "scambio" sociale tra l'impresa e i suoi interlocutori interni ed esterni, evidenziando la coerenza delle scelte, sia con i valori etici dichiarati, sia con le aspettative legittime degli stakeholder.

Per quanto riguarda le BCC nello specifico, si sottolinea che sono banche caratterizzate da una formula imprenditoriale specifica "costituita da tre molecole fortemente interrelate: quella della cooperazione, quella della mutualità, quella del localismo"⁴ che si traduce in:

- Impresa a proprietà diffusa
- Orientamento alla sostenibilità
- Legame permanente con il territorio

Per la loro peculiarità e la loro storia le BCC si sono rese protagoniste e promotrici di numerose iniziative, che hanno origine e finalità nella "scelta di costruire il bene comune", espressa nell'articolo 2 dello Statuto.

L'articolo in questione recita: "Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi della solidarietà e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli

⁴ Diritto ed Economia, la specificità delle Banche di Credito Cooperativo, F. Menarini, IPSOA, 2016\2

appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.”

L'impegno delle BCC è infatti, da sempre, quello di tradurre l'obiettivo del perseguimento di un interesse reciproco in esperienze concrete.

In questa ottica vanno lette le tante esperienze realizzate e dirette a sostenere i diversi soggetti - soci, clienti, imprese, famiglie, associazioni, ecc. - che vivono e operano nel territorio di riferimento.

Il loro bilancio sociale si rifaceva a un prototipo predisposto da Federcasse a livello nazionale, che poi veniva rielaborato in forma personalizzata, riprendendo i rapporti con i principali stakeholder in maniera informativa\divulgativa (es. con foto e testimonianze dei soci o altri interlocutori), senza però seguire un piano oggettivo come quello predisposto per la DNF.

Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo), costituita nel 1909, riunisce a livello nazionale le 15 Federlocali esistenti su base regionale, che a loro volta raggruppano le singole banche sparse sul territorio.

Le Banche di Credito Cooperativo hanno quindi costituito una complessa e articolata rete associativa secondo una logica di aggregazione territoriale.

La rete è utile per la rappresentanza degli interessi, per realizzare cooperazione tra cooperative, per affermare un'identità comune

4. IL METODO DI RENDICONTAZIONE

4.1 Il GRI Standard 4.2 La metodologia e i principi

La dichiarazione di carattere non finanziario deve essere redatta sulla base di uno standard di rendicontazione nazionale o internazionale riconosciuto. La Direttiva Europea 95/2014 prevede che “nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, europei o internazionali, specificando lo standard seguito”.

Rispetto alla Direttiva, il d.lgs. n. 254/2016 scende più nello specifico e prevede all’art.3 comma 3 che “le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento, o dalla metodologia autonoma utilizzata ai fini della rendicontazione...”.

Per “standard di rendicontazione” si intendono secondo l’art 1, comma 1, lettera f, gli standard e le linee guida emanati da organismi sovranazionali, internazionali, o nazionali, pubblici o privati, funzionali ad adempiere agli obblighi di natura non finanziaria previsti dal decreto legislativo e dalla direttiva europea.

Invece, per “metodologia autonoma di rendicontazione” si intende l’insieme costituito da uno o più standard (come definiti dalla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri e indicatori autonomamente individuati e integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere gli obblighi di informativa previsti.

4.1 Il GRI Standard

Il modello più comunemente utilizzato è il GRI Standard, perché coinvolge

tutti i contenuti rilevanti in modo uniforme, che grazie a questo sono più facilmente dimostrabili.

I nuovi GRI Standards - sviluppati dal gruppo di esperti de Global Sustainability Standards Board - sono stati ufficialmente rilanciati il 19 ottobre 2016.

Si tratta dei principali standard di riferimento globali per il sustainability reporting, rendicontazione della performance di sostenibilità di un'organizzazione/impresa.

La Global Reporting Initiative⁵ (GRI) è un'organizzazione nata proprio con l'obiettivo di aiutare sia il pubblico che il privato a comprendere, misurare e comunicare l'impatto che una qualsiasi attività possa avere sulle varie dimensioni della sostenibilità (economica, ambientale e sociale) e i loro aspetti più disparati.

Gli Standard del GRI sono i primi standard globali a supporto del reporting di sostenibilità e sono caratterizzati da una struttura modulare e interconnessa.

Dopo un processo lungo e articolato, le vecchie linee guida (GRI G4 Guidelines) sono state riformulate e aggiornate dando vita ai nuovi GRI Sustainability Reporting Standards, che rappresentano, dunque, l'ultima evoluzione e la versione più aggiornata degli originali parametri sviluppati dall'organizzazione.

Gli Standard riprendono i concetti chiave già presenti nelle Linee Guida G4, utilizzando una nuova struttura e un nuovo formato, per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

I benefici rispetto alle Linee Guida G4 possono essere riassunti nelle seguenti caratteristiche dei GRI Standard:

- Struttura più flessibile e adatta a nuovi aggiornamenti

⁵ Il Global Reporting Initiative nasce nel 1997 da un'iniziativa promossa dall'organizzazione statunitense Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e dall'United Nations Environment Programme (UNEP), al fine di accrescere l'efficacia e la qualità della rendicontazione di sostenibilità. Dal 1 luglio 2018 l'uso degli standard è richiesto per tutti i report o altri documenti pubblicati.

- Maggiore idoneità ad essere utilizzati in normative di governi e mercati finanziari a livello internazionale
- Linguaggio comune a livello globale in merito alle informazioni non finanziarie
- Standard sviluppati con il contributo dei vari portatori di interesse e nell'interesse pubblico

Nello specifico, il sistema prevede per prima cosa una parte generale applicabile a tutte le organizzazioni (GRI 101, 102, 103,) per comprendere a livello qualitativo la struttura della governance sociale, quali siano i rischi di sostenibilità che ne derivano, e il perimetro di riferimento.

Sono molto importanti i chiarimenti rispetto al concetto di “materialità” e “impatto”: si riferisce agli impatti che l'azienda genera verso l'esterno, in relazione al rispettivo perimetro.

Prevede poi una parte specifica (GRI 200, 300, 400) che tratta di economics a livello quantitativo, del tema ambientale e del tema sociale. Riguardo a quest'ultima tematica si sottolinea che la trattazione degli argomenti legati alla gestione del personale o alla parità retributiva e di genere, rimandano al Modello 231/2001.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, infatti, nell'ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo delle società medesime, ovvero siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Lo stesso Decreto, al fine di prevenire i reati sanzionabili e, quindi, di tutelare la società da responsabilità oggettive per illeciti commessi da propri esponenti (c.d. figure apicali), prevede la possibilità di adottare un Modello di organizzazione e controllo, con efficacia esimente.

La Banca ha, pertanto, predisposto un proprio Modello, formalizzato in un

documento normativo interno e, contestualmente, adottato delle Linee Guida di Condotta, che si propongono di fissare “standard” etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta della Banca. Tali documenti enunciano, inoltre, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca rispetto a tutti i soggetti (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori) con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

4.2 La metodologia e i principi

Per quanto riguarda la metodologia, in primo luogo si svolge un’analisi attuale della situazione dell’impresa e dei temi per essa rilevanti connessi ai rischi di sostenibilità per definire la matrice di materialità, cioè le tematiche su cui la banca pone maggior attenzione nei confronti dei suoi interlocutori, si comparano i temi rilevanti con i GRI standards grazie ai quali verranno argomentati, infine si definirà un piano di sostenibilità futura con un margine generalmente di 3-5 anni.

Il Gri fornisce un approccio esplicativo del processo di rendicontazione definendone 4 fasi principali a cui sono associati alcuni principi.

L’approccio descritto è solo uno tra quelli possibili, è però obbligatorio e esplicitamente richiesto di applicare i principi del GRI 101,2.1 e di spiegare come sono stati applicati.

In particolare essi sono:

- Il principio del contesto di sostenibilità, secondo cui la rendicontazione deve rispondere al seguente quesito: in che modo si contribuisce al miglioramento o deterioramento delle condizioni economiche sociali e ambientali, a livello locale, regionale, globale
- Il principio di completezza
- Il principio del coinvolgimento dei portatori di interesse

- Il principio di materialità

A proposito dell'analisi di materialità, si procede identificando innanzi tutto gli stakeholders, eseguendo una mappatura dei topics rilevanti, infine si procede a una valutazione dei topics, comparando l'indice di importanza che a questi attribuiscono sia la banca sia gli stakeholders.

È molto importante la identificazione degli stakeholder, poiché sono coloro con cui si interfaccia la Banca, e creare e alimentare le relazioni con essi è fondamentale per la crescita di qualsiasi organizzazione.

Nelle “linee guida operative sulla responsabilità sociale di impresa” gli stakeholder sono stati definiti come portatori di molteplici interessi che:

- Contribuiscono alla realizzazione e alla missione dell'impresa
- Sono in grado di influenzare con le loro decisioni il raggiungimento degli obiettivi di impresa
- Vengono influenzati dalle scelte e dalle attività dell'impresa

La gestione delle relazioni che una banca instaura e mantiene con i propri stakeholder può essere considerata una delle modalità operative attraverso cui l'orientamento della banca si attua, manifestando lo spessore della propria responsabilità sociale.

Le linee guida non forniscono un elenco esaustivo, ma comunemente si individuano come stakeholder di una banca: gli azionisti, i dipendenti, la clientela, i fornitori, le istituzioni, le comunità locali e il territorio.

Ovviamente l'elenco va adattato alle singole realtà bancarie, bisogna tenere in considerazione il contesto operativo in cui si muovono, la dimensione, la collocazione geografica e la storia della banca.

Per quanto riguarda invece il principio di coinvolgimento dei portatori di interesse, il GRI prevede la sua applicazione in tutte le fasi del processo di reporting.

Le organizzazioni devono individuare i loro stakeholder e spiegare come rispondono alle loro aspettative e interessi ragionevoli.

Il principio suggerisce inoltre di includere nel processo di definizione del

contenuto del report, le aspettative e gli interessi ragionevoli anche di quei soggetti che non possono esprimere le loro aspettative o verso le quali l'organizzazione non può avere un dialogo.

In questo caso l'organizzazione identifica un processo per tenere in considerazione le esigenze di questi portatori di interesse detti "silenti" anche nella fase di analisi di materialità.

I principi del GRI non prevedono delle prescrizioni specifiche in tema di gestione del rapporto con i portatori di interesse silenti. La singola azienda dovrà quindi personalizzare le modalità di identificazione e di risposta in base alle proprie peculiarità.

5. ANALISI DOCUMENTI

5.1 Gruppo Iccrea 5.2 BCC di Roma 5.3 EmilBanca 5.4 Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna 5.5 La BCC Ravennate Forlivese e Imolese

Si è scelto in questa sede di analizzare le Dichiarazioni non finanziarie di alcuni soggetti, concentrandosi particolarmente sulle Banche locali e sul gruppo Iccrea in quanto società madre.

5.1 Gruppo Iccrea

Iccrea Banca nasce il 30 novembre del 1963, quando i rappresentanti di 190 Casse Rurali si riuniscono a Roma per stipulare l'atto costitutivo dell'Istituto di Credito delle Casse Rurali e Artigiane (CRA), ora denominate Banche di Credito Cooperativo (BCC).

Ispirata come le prime Casse Rurali e Artigiane dell'Ottocento al pensiero cristiano sociale sancito dall'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, Iccrea Banca viene costituita con lo scopo di far crescere l'attività delle BCC agevolandone e coordinandone l'azione attraverso lo svolgimento di funzioni

credizie, intermediazione bancaria e assistenza finanziaria.

Iccrea Banca rappresenta all'origine lo strumento dell'auto-gestione, il veicolo per rendere finalmente le Casse Rurali indipendenti dalle altre banche.

Il 1 gennaio 1994 entra in vigore il nuovo testo unico bancario con il quale le Casse Rurali e Artigiane diventano le attuali Banche di Credito Cooperativo. Coerentemente con questi sviluppi normativi, la riorganizzazione del Gruppo dà vita a un soggetto giuridico in grado di assicurare unitarietà di indirizzi e intenti: nasce Iccrea Holding che inizia a operare nel 1995 con partecipazioni di controllo in Iccrea Banca, Banca Agrileasing e Aureo Gestioni.

Iccrea Holding (il cui capitale è partecipato dalle Banche di Credito Cooperativo-BCC) è al vertice del Gruppo Bancario Iccrea, il gruppo di aziende che fornisce alle BCC un sistema di offerta competitivo predisposto per i loro oltre 6 milioni di clienti e che riunisce le aziende che offrono prodotti e servizi per l'operatività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (segmento Institutional) e per la loro clientela di elezione: piccole e medie imprese (segmento Corporate) e famiglie (segmento Retail).

Dopo il via libera delle rispettive Assemblee, il 16 settembre 2016 Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea, e Iccrea Banca, l'Istituto Centrale del Credito Cooperativo, formalizzano la fusione inversa tra le due aziende. Iccrea Banca incorpora Iccrea Holding.

La fusione, pone Iccrea Banca al vertice del Gruppo Bancario Iccrea e consente al Gruppo di dotarsi di una capogruppo munita di licenza bancaria, allineandosi ai requisiti richiesti dalla Banca Centrale Europea.

Nel 2019 nasce il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, formato da 142 Banche di Credito Cooperativo.

Il Gruppo è costituito con la Legge n. 49 del 2016 (e successive modifiche), che ha riformato il Sistema del Credito Cooperativo e ha previsto l'obbligo di adesione delle Banche di Credito Cooperativo (tranne le Casse Rurali altoatesine) a una Capogruppo formalmente autorizzata dagli Organi di Vigilanza.

Si evince dalla lettera del presidente agli stakeholder, che apre la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del 2017, che il tema della sostenibilità è parte sostanziale del gruppo Iccrea fin dalla sua costituzione. Il gruppo ha individuato nel valore della sostenibilità un fattore su cui puntare per essere competitivi in futuro.

Il documento si apre con l'identificazione del Gruppo Iccrea, la struttura e il modello di governance adottato.

Il gruppo rispetta il quadro normativo di riferimento attuando e sviluppando il Processo di gestione dei Rischi che si articola in 5 fasi:

- Identificazione dei rischi
- Valutazione e misurazione dei rischi identificati
- Prevenzione e attenuazione
- Monitoraggio e reporting
- Gestione e mitigazione

Oltre ai rischi di natura economica, finanziaria e commerciale tipici dell'attività di impresa, sono state individuate criticità sociali e ambientali che possono avere effetti rilevanti sul gruppo.

Si sottolinea che questo processo di mappatura è stato svolto in correlazione agli ambiti indicati dal GRI Standards.

In particolare, per quanto riguarda l'area sociale, i principali rischi individuati sono legati alla mancanza di trasparenza, alla violazione della privacy, e al finanziamento di attività in settori controversi.

I primi stakeholder con cui si relaziona il gruppo sono le Banche di Credito Cooperativo, con cui si portano avanti rapporti basati su professionalità, trasparenza, stabilità e sviluppo.

Trovano invece poco spazio nel Documento le comunità e i territori locali, e l'ambiente.

La Dichiarazione di informazioni di carattere non finanziario redatta dal gruppo Iccrea per l'anno 2017 si chiude con il riferimento al GRI.

Nel complesso risulta leggibile e scorrevole, l'attenzione viene richiamata immediatamente sui temi che il gruppo ritiene fondamentali.

«La prima redazione della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo bancario Iccrea coincide con un momento di profonda e radicale trasformazione dell'assetto organizzativo e strategico del Credito Cooperativo», commenta Giulio Magagni, presidente del Gruppo bancario Iccrea. «La riforma avviata con la Legge 49 del 2016 – ha proseguito Magagni – ha portato il nostro sistema ed il Gruppo ad una radicale riorganizzazione, con l'obiettivo di assicurare alle Banche di Credito Cooperativo, ai loro soci e clienti profili più sicuri di patrimonializzazione, maggiore capacità di rispondere alle esigenze di garanzia, innovazione e sviluppo dei prodotti e dei servizi offerti, funzionali all'incremento della redditività e della solidità delle Banche di Credito Cooperativo».

5.2 BCC di Roma

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Viene costituita nel 1954 alla periferia della Capitale come Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Romano su iniziativa di 38 soci operatori.

Da quel singolo sportello originario oggi dispone di una rete di 189 agenzie distribuite nel Lazio, nell'Abruzzo interno e in Veneto.

Conta al 31 dicembre 2018: 33.952 soci, 388.583 mila clienti e 1.550 dipendenti.

Aderisce al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

La dichiarazione di carattere non finanziario del 2017 si apre con una breve lettera del presidente agli stakeholder in cui si richiamano sinteticamente i principali valori di riferimento della banca, che poi verranno trattati singolarmente.

Si richiamano sin dall'inizio i principi di mutualità e solidarietà, rifacendosi in particolare alla carta dei valori del credito cooperativo, la carta della finanza libera, il codice etico e di comportamento ecc.

Le varie tematiche vengono trattate attraverso la compilazione di tabelle predefinite dal GRI non di facile lettura.

Anche nell'individuazione per esempio delle categorie dei portatori di interesse o dei temi materiali, viene seguito un ordine prestabilito, senza dare quindi rilevanza a nessun tema particolare.

Nella trattazione dei singoli portatori di interesse trovano abbastanza spazio i soci: "sono, al tempo stesso, i proprietari dell'azienda, i primi clienti e l'elemento fondamentale di raccordo tra l'istituto e il territorio".

Vengono successivamente descritti i vantaggi per i soci, le incentivazioni bancarie ed extrabancarie, le iniziative a loro favore.

Sono poi trattati in maniera molto ampia le modalità di gestione del personale, dalla loro formazione alla loro tutela, l'attenzione al loro benessere e la sicurezza sul lavoro.

Non è invece molto approfondito il tema del rapporto con le comunità, si elencano solo sinteticamente alcune iniziative a sostegno del territorio.

Il documento si chiude con la tabella del GRI compilata in tutte le sue parti.

5.3 EmilBanca

La Banca ha alle spalle l'esperienza più che secolare delle 19 Casse Rurali da cui ha avuto origine attraverso varie operazioni di fusione.

Le ultime fusioni sono avvenute nel 2017: in aprile con Bcc Banco Cooperativo Emiliano e in dicembre con Bcc di Vergato e Banca di Parma - Credito Cooperativo

Nel 2018 ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

La dichiarazione di **carettare** non finanziario, diversamente dai documenti

precedentemente analizzati, non si apre con la lettera agli stakeholder e con il profilo di identità della banca, ma con la nota metodologica. In questa sede vengono già individuati i temi materiali rilevanti.

In questo caso non è **stata** seguito l'ordine definito dal Gri, i temi vengono trattati in ordine di importanza secondo le decisioni della Banca.

Si sottolinea che il tema ambientale, nonostante costituisca una parte importante dei Gri standard non è stato considerato in questa sede. Stessa **considerazione** vale per i temi relativi al rispetto dei diritti umani diversi dalla gestione del personale della Banca.

Si legge nel documento che: “la rendicontazione su questi temi effettuata su base degli standard Gri risulterebbe particolarmente onerosa per l'azienda.

Si è quindi ritenuto opportuno limitarsi a fornire su questi temi delle informazioni essenziali, per lo più di tipo qualitativo. La banca si impegna dunque a fornire maggiori elementi di dettaglio su tali aspetti nella prossima edizione della Dichiarazione non finanziaria.”

Viene poi finalmente affrontato il tema dell'identità della Banca e della sua governance, con un brevissimo, rispetto agli altri documenti in esame, richiamo ai principi e ai valori dell'azienda.

Questi ultimi vengono richiamati nella parte dedicata ai soci, come base per il rapporto che intercorre tra essi e la Banca.

La trattazione delle iniziative e favore dei soci e dei progetti dedicati alla comunità locale è svolta in modo molto descrittivo tramite la compilazione di tabelle predefinite dal GRI; il documento non risulta molto scorrevole.

5.4 Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna

Dalla lettera agli stakeholder in apertura del documento emerge **si** da subito la positività del gruppo: “dai dati patrimoniali emergono indicatori di eccellenza e di forte solidità patrimoniale superiori a quelli richiesti dalle normative

europee”.

Si richiamano i temi su cui la Banca pone l’accento in quanto livello di eccellenza: legalità, lotta al riciclaggio, lotta alla corruzione.

Questi temi trovano poi ampio spazio nel documento, rispetto alle altre dichiarazioni analizzate.

Per quanto riguarda i portatori di interesse, sono posti in primo piano i dipendenti e i clienti, non viene seguita quindi la tabella preimpostata del GRI. Al primo posto nell’indice di materialità troviamo la solidità patrimoniale e la stabilità finanziaria, già richiamata nella lettera di apertura.

Diversamente dagli altri documenti analizzati è molto ampia la parte dedicata all’ impatto ambientale, soprattutto si pone l’attenzione sull’impegno del gruppo verso l’acquisto e l’impiego responsabile delle risorse.

5.5. La BCC Ravennate Forlivese e Imolese

Nel 1998 con un nuovo progetto imprenditoriale, le Banche di Credito Cooperativo di Faenza, Lugo e Ravenna, costituiscono il Credito Cooperativo Provincia di Ravenna che nel 2002 allarga la propria azione al Circondario di Imola, fornendo continuità ad un’importante azione di solidarietà territoriale nata nell’appennino bolognese, e dando vita al Credito Cooperativo ravennate e imolese.

Nel 2017 il Credito Cooperativo ravennate e imolese estende la sua operatività anche al territorio forlivese con l’incorporazione della Banca di Forlì Credito Cooperativo.

La Dichiarazione non finanziaria fornisce informazioni finalizzate alla comprensione dell’attività della Banca, dei risultati e dell’impatto della stessa.

La dichiarazione del presidente pone subito l’accento sui temi ritenuti fondamentali: il piano sociale, infatti la banca offre sostegno economico a vari settori che caratterizzano la nostra comunità come artigianato, agricoltura e

cooperative; il sostegno al territorio per favorirne lo sviluppo; il benessere e l'attenzione ai dipendenti della banca sul luogo di lavoro.

Il tema ambientale non viene ritenuto di grande rilevanza ma si pone l'accento su quanto fatto dalla banca a sostegno delle energie rinnovabili.

La dichiarazione segue il modello del GRI prestabilito, i temi vengono trattati quindi non in ordine di importanza ma nell'ordine previsto dagli standard.

Viene dedicato ampio spazio al progetto di fusione, infatti nel 2017 il Credito Cooperativo ravennate e imolese estende la sua operatività anche al territorio forlivese con l'incorporazione della Banca di Forlì Credito Cooperativo, contestualmente assume la denominazione Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Società cooperativa, in breve "La BCC ravennate, forlivese e imolese Soc. coop."

Per quanto riguarda la matrice di materialità, è stato individuato come prioritario sia per la banca sia per gli stakeholder il "coinvolgimento nelle comunità locali e l'operatività radicata nel territorio"

Anche l'individuazione degli stakeholder e le loro modalità di coinvolgimento sono affrontate tramite la compilazione della tabella fornita dal GRI.

Nella parte dedicata all'eticità e all'integrità, vengono richiamati i principi e i valori di riferimento della banca.

In particolare si rimanda all'articolo 2 dello Statuto sociale, che connota la banca come soggetto "a responsabilità sociale", caratteristica che si concretizza nella funzione di migliorare le condizioni dei soci e della comunità locale; e alla carta dei valori che definisce regole di comportamento e impegni della banca nei confronti dei suoi interlocutori.

Diversamente dagli altri documenti analizzati troviamo questa parte non nella lettera del presidente agli stakeholder o nella parte dedicata all'identità della banca, ma nella parte di documento prevista dal GRI.

È molto interessante una pubblicazione successiva denominata "Audit sulla dichiarazione di carattere non finanziario" redatta da Iccrea e indirizzata a La

BCC, in cui si ripercorre il processo che ha portato alla stesura del documento, le relative problematiche e suggerimenti utili per i futuri esercizi finanziari.

L'attività di redazione della DNF ha visto in una prima fase una valutazione degli ambiti di carattere normativo, in seguito sono stati coinvolti i diversi interlocutori. ICCREA ha valutato positivamente il grado di interrelazione tra le diverse funzioni interne, suggerisce in ogni caso di stabilire per i prossimi esercizi finanziari delle apposite attribuzioni alle funzioni principalmente coinvolte nella stesura del documento.

Per quanto riguarda l'identificazione delle tematiche rilevanti o materiali, ICRREA suggerisce una maggior formalizzazione nella fase di individuazione delle stesse.

Relativamente alla struttura della Dichiarazione non finanziaria vengono portati alcuni elementi di riflessione. Come già rilevato “il concetto di tematica rilevante viene, di fatto, accantonato, per uno sviluppo puntuale dei singoli indicatori. Tale scelta non agevola la lettura che andrebbe sempre orientata verso le tematiche più rilevanti per l'azienda, lasciando sotto traccia gli indicatori che hanno alimentato quello specifico argomento.”⁶

È auspicabile quindi che la trattazione segua sempre le tematiche più rilevanti che sono state individuate dalla BCC.

Per quanto riguarda l'esercizio 2018, si può affermare che i consigli e le indicazioni di ICCREA siano stati attuati.

A differenza del precedente documento, si richiamano inizialmente i GRI Standard ma vengono seguiti i modelli da esso predisposti.

La DNF si apre con l'analisi di materialità, che era in secondo piano nell'esercizio precedente e individua le seguenti tematiche di sostenibilità in questo ordine di rilevanza:

- Il coinvolgimento nelle comunità locali e l'operatività radicata nel

⁶ Rapporto ordinario. Audit sulla Dichiarazione di carattere non finanziario. Bologna, 16 novembre 2018, ICCREA

territorio

- La gestione sostenibile del rapporto con i soci
- La creazione di valore
- La governance della banca e la sua organizzazione
- L'etica e l'integrità nella condotta aziendale
- La trasparenza e la qualità dei prodotti e servizi; la soddisfazione del cliente
- La valorizzazione, la salute e il benessere delle risorse umane
- Lo sviluppo dei prodotti e dei servizi con finalità sociali e ambientali
- L'innovazione e la digitalizzazione dei servizi
- La gestione degli impatti ambientali diretti di uffici e filiali.

Questi temi vengono poi sviluppati individualmente.

In particolare si richiama all'inizio del documento il profilo identitario della banca, dal quale emerge che La BCC è al 31/12/2018 una delle principali realtà bancarie all'interno del mondo del credito cooperativo, e si posiziona in termini di prodotto bancario lordo tra le prime 5 a livello nazionale.

Si riprende poi la missione della Banca e vengono citati la Carta dei Valori del Credito Cooperativo, la Carta di Coesione, la Carta della Finanza, il Codice Etico e le Linee Guida.

Questi ribadiscono il fatto che il Credito Cooperativo svolge un'attività imprenditoriale "a responsabilità sociale", non soltanto finanziaria, ed al servizio dell'economia civile, soprattutto per quanto riguarda il profilo del legame con il territorio, al quale la banca si dedica in modo indiretto (favorendo i soci e gli appartenenti alla comunità locale nelle operazioni di banca) e in modo indiretto (favorendo la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio).

È stato redatto anche un "piano di sostenibilità", assente nella DNF del precedente anno (e assente in tutte le DNF fino ad ora analizzate), per esplicitare l'insieme delle politiche svolte dalla BCC in tema di sostenibilità riconducendole agli obiettivi di sostenibilità identificati dalle Nazioni Unite e

inseriti nell'Agenda 2030, al cui raggiungimento sono chiamati tutti i soggetti pubblici e privati.

Si sono quindi analizzate le tematiche legate alla sostenibilità già citate nella DNF del primo anno, nell'ottica di una rilettura strategica delle politiche adottate dalla banca in riferimento ad essa.

In particolare, le scelte legate alla sostenibilità sono considerate un'opportunità per una serie di motivi:

- Le scelte dei consumatori, in particolare dei giovani
- Le scelte degli investitori
- Le relazioni con le istituzioni e la società
- La competizione in un'ottica di differenziazione dalla concorrenza

Il piano di sostenibilità è articolato quindi in una serie di obiettivi riferiti agli stakeholder così riassumibili:

- Promuovere e diffondere una cultura di sostenibilità
- Affinare la rendicontazione delle tematiche di sostenibilità
- Adottare una regolamentazione relativa ai temi ambientali
- Avviare modalità innovative di supporto alla comunità
- Potenziare le attività di crowdfunding
- Favorire il superamento delle barriere architettoniche
- Sensibilizzare la clientela all'educazione finanziaria
- Ampliare i prodotti con finalità ambientali e sociali
- Svolgere analisi di lavoro stress-correlato
- Ridurre i consumi di carta
- Differenziare i rifiuti

Inoltre, visto che la DNF risulta essere poco fruibile, nonostante gli adeguamenti effettuati, è sembrato opportuno predisporre nuovamente un breve bilancio sociale che mettesse in evidenza le tematiche affrontate dalla DNF, ma in forma più leggibile.

È stato quindi predisposto un breve bilancio di sostenibilità che racchiude le

informazioni essenziali in schede di dettaglio sintetiche con l'utilizzo di elementi di infografica, che si presta a una consultazione immediata dei contenuti.

In generale le dichiarazioni di carattere non finanziario risultano di non facile lettura, vista la lunghezza e l'articolazione.

Sicuramente aiuta porre in primo piano i temi identificati di maggior interesse, senza seguire il modello GRI, che prevede molte tematiche non importanti per i soggetti banche e che distolgono l'attenzione del lettore.

Inoltre in nessuno dei documenti è presente un piano di sostenibilità di medio/lungo periodo. Verosimilmente la mancanza dello stesso è riconducibile alla recente entrata in vigore della normativa e alla sua non agevole applicazione al contesto bancario.

Il primo studio⁷ sulle Dichiarazioni di carattere Non Finanziario delle banche italiane analizza come si rapportano con i loro interlocutori e come perseguono politiche sostenibili.

Emerge sorprendentemente che le banche pongono ancora grande attenzione ai propri dipendenti, destinando loro la porzione maggiore di valore generato. Le macchine e la digitalizzazione dei canali e servizi non hanno ancora manifestato effetti rilevanti di sostituzione dell'uomo.

Alla fine del primo anno di applicazione c'è ancora da lavorare, specie per le banche piccole, da sempre vicine al loro territorio, ma che non sembrano ancora pronte a relazionarsi con l'esterno seguendo le nuove modalità della rendicontazione non finanziaria.

I grandi Gruppi hanno invece svolto bene il compito in quanto hanno colto subito già al primo anno l'occasione di riavvicinarsi ai loro Stakeholders, investendo nei processi interni aziendali e dedicando risorse adeguate.

“Le DNF sono nascoste nei siti web delle banche, segno che queste non hanno

⁷ Effettuato da ABI nel 2018

ancora utilizzato l’informativa non finanziaria come occasione per ricostituire il loro rapporto con gli Stakeholders,” confermando che l’esercizio è stato recepito più come adempimento che come opportunità. Eppure il bisogno di comunicare ai clienti, agli azionisti, agli investitori, è oggi molto più alto che in passato.⁸

Per verificare la fruibilità del documento è stato sottoposto al comitato giovani soci della BCC ravennate forlivese e imolese un breve sondaggio.

6. SONDAGGIO

Il sondaggio è stato somministrato con lo scopo di comprendere la fruibilità del documento da parte degli stakeholder.

In particolare si è scelto di concentrarsi sui giovani soci, sottoponendoli ad alcune domande durante una seduta del Comitato Giovani Soci in data 16/03/2019.

Il Comitato è composto da Soci under 35 in numero massimo di 25, ovvero 5 rappresentanti per ogni area commerciale di competenza della Banca (Faenza, Forlì, Imola, Lugo e Ravenna).

Al 31/12/2018 risultano in carica n. 19 membri.

Il Comitato giovani Soci ha i seguenti scopi e attribuzioni:

- Suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei soci, soprattutto giovani
- Suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell’immagine della BCC sul territorio
- Fornire analisi e spunti commerciali
- Sviluppare iniziative di collegamento con il mondo del lavoro e della scuola

⁸ Non Financial Statement, Paper 18. 31/03/2018. RMS Studios

- Organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali, e solidaristiche
- Partecipare a corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale
- Partecipare e organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi.

In ragione del ruolo del Comitato, i Giovani Soci che ne fanno parte sono stati scelti come campione di stakeholder da interpellare per avere un riscontro sulla comprensione della DNF e per ottenere suggerimenti e consigli circa il coinvolgimento dei soci.

Le domande riguardavano la conoscenza, la lettura e la comprensione del documento.

Su 15 giovani soci, 13 conoscevano la DNF, in seguito a un incontro formativo sul tema specifico.

Il documento è stato letto solo da 9 persone, e compreso in tutte le sue parti solo da 3.

Risulta evidente quindi che la DNF per la sua struttura e per i temi trattati è di difficile comprensione, anche da parte dei giovani che sono stati informati adeguatamente su di esso.

Nello spazio dedicato ai suggerimenti per un maggiore coinvolgimento dei soci in generale (come principali stakeholder della BCC) sono emerse le seguenti proposte:

- Snellire il documento per una maggiore comprensione e porre più attenzione sulla sua divulgazione.
- Aumentare le attività formative, non solo per i giovani soci.
- Rendere protagonisti i soci facendogli capire che la loro partecipazione può contribuire al miglioramento della comunità e del territorio in cui vivono. Per questo devono essere predisposti dei piani di offerte formative per fornire a tutti maggiori competenze.
- Trattare argomenti come la DNF durante le Assemblee in modo semplice in modo che sia comprensibile e coinvolgente anche per chi

non ha competenze.

- Utilizzare canali mediatici e social network per divulgare il documento soprattutto tra i giovani.
- Raccontare alle assemblee e preassemblee il lavoro svolto per la redazione del DNF e analizzarne i temi più importanti.
- Proporre attività formative di educazione finanziaria perché la banca sia percepita come un'opportunità e non come un'istituzione lontana e ostile.
- Coinvolgere i soci nella scelta dell'indice di materialità, attraverso sondaggi o attraverso un confronto diretto in assemblea.

CONCLUSIONI

L'entrata in vigore del D.Lgs. 254/2016, ha aperto un grande dibattito sull'inclusione degli aspetti legati alla sostenibilità nelle strategie di grandi imprese e gruppi aziendali.

Il passaggio da una rendicontazione volontaria ad una rendicontazione obbligatoria appare come un cambiamento in grado di modificare in modo sostanziale l'attenzione dedicata al tema della sostenibilità.

Quello che emerge dallo studio della normativa è che l'adozione dei GRI Standard risulta pressoché vincolata, nonostante siano modelli pesanti e non immediati.

Dall'analisi delle DNF delle Banche e dei Gruppi presi in esame si evince che per il primo esercizio finanziario è stato in linea di massima assolto il nuovo obbligo normativo, senza un reale coinvolgimento di tutti gli stakeholder soprattutto nell'individuazione degli indici di materialità.

Già dal secondo anno, per quanto riguarda la BCC Ravennate Forlivese e Imolese, si vede invece una maggior attenzione allo sviluppo del documento e del piano di sostenibilità, ma in particolare rispetto alla fruibilità e alla comprensione della DNF.

Risulta infatti dal sondaggio somministrato al comitato Giovani Soci che non è di facile lettura, per la mole e per i temi trattati.

È quindi importante che le Banche adottino diverse strategie, come la realizzazione di schede sintetiche di infografica, per diffondere maggiormente il documento tra i suoi stakeholder e coinvolgerli in futuro sempre di più nelle sue scelte operative.

E' auspicabile che vengano prodotte per ogni DNF "anche" schede sintetiche che mettano a fuoco l'impatto sociale ed economico delle iniziative di RSI, con riferimento a specifici campi di interesse, ad es: sostenibilità ambientale, recupero delle disuguaglianze.

Un esempio virtuoso è quello della BCC ravennate forlivese e imolese, che per l'anno 2020 ha prodotto un bilancio sociale ricco di infografiche e ha sicuramente mostrato attenzione per la fruibilità e la comprensione del documento. Il documento si trova sul sito e suo social, non viene più stampato con evidenti riscontri in ambito di sostenibilità ambientale.

Il bilancio sociale tratta le tematiche principali ed è così suddiviso:

- identità e valori
- governance
- soci
- clienti
- territorio e comunità
- collaboratori
- ambiente

Ogni macro argomento è trattato con infografiche e schemi facilmente e immediatamente comprensibili, abbattendo in modo significativo la parte discorsiva a favore di un modello più visivamente immediato e d'impatto.

Una parte importante e una particolare attenzione è stata riservata all'argomento soci, individuati come i principali stakeholders .

Si sottolinea che il rischio della comunicazione aziendale sulle dichiarazioni di carattere non finanziario è quello di cadere nella "autoreferenzialità" della stessa azienda, a questo proposito sarebbe auspicabile un taglio comunicativo diverso basato su metodologie dialettiche e che prevedano un confronto tra i vari attori. Sarebbe interessante proporre un'analisi sulla possibilità di migliorare le iniziative: tramite sondaggi, modalità interattive, comitati o riunione si potrebbero coinvolgere i diversi stakeholder con le modalità più adatte ai target di riferimento.

BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA

Disclosure di informazioni non finanziarie, tendenze internazionali e nazionali sulle attività di rendicontazione e di asseverazione. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dicembre 2017

www.fondazioneperlosvilupposostenibile.org

www.dirittobancario.it approfondimento di Avv. Giovanni Stefanin e Avv. Teresa Mattioli, PWC TLS Avvocati e Commercialisti

Diritto ed Economia, la specificità delle Banche di Credito Cooperativo, F. Menarini, IPSOA, 2016\2

www.gruppogbs.it

Linee guida per Rendicontazione non finanziaria in banca, riflessioni e proposte di lavoro alla luce del d.lgs. n.254\2016, a cura di Cristiano Busco e Angela Tanno. ABI Servizi Bancaria Editrice.

Linee guida operative sulla responsabilità sociale di impresa

Statuto sociale BCC

Carta dei valori

Dichiarazioni non finanziarie per l'esercizio 2017 dei seguenti soggetti:
Gruppo ICCREA, BCC di Roma, EmiliBanca, BCC Ravennate Forlivese e
Imolese, Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna

Rapporto ordinario. Audit sulla dichiarazione di carattere non finanziario,
Bologna 16 novembre 2018, ICCREA

Non Financial Statement, Paper 18. 31/03/2018. RMS Studios

Il Credito Cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione. A cura di
Alessandro Carretta, Ed. Il Mulino, 2011